



**COMUNE DI TARANTO**  
**DIREZIONE AMBIENTE-SALUTE-QUALITÀ DELLA VITA**

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CANILI DI PROPRIETA’  
COMUNALE**  
**(Impianto a stabulazione libera di Paolo VI**  
**Canile Sanitario con annesso impianto a stabulazione e canile rifugio di Via Galeso 150 cig**  
**8505479F4C)**

**IL DIRIGENTE**

rende noto che, con Determinazione n. 1068 del 09/11/2020, è stato approvato il presente capitolato per l’affidamento dei servizi inerenti la gestione dei canili di proprietà comunale:

Impianto a stabulazione libera Paolo VI: circa 70 cani

Canile Sanitario: circa 70 cani

Impianto a stabulazione annesso al canile sanitario: 16 cani

Canile rifugio di nuova realizzazione: circa 50 cani

All’interno del canile sanitario trova collocazione un’area destinata al ricovero dei gatti in stato di libertà catturati per comprovati motivi sanitari e che dovranno essere ricoverati presso la struttura solo per il tempo necessario al trattamento sanitario e reimmessi sul territorio dopo essere stati sterilizzati.

**Parte A CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

**A.1 - PREMESSE:** Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Taranto (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice), risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto l’espletamento del servizio inerente la gestione dei canili di proprietà comunale dal 01.01.2021 al 31.12.2023.

**A.2 - OGGETTO DELL’APPALTO:** L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione di tutti i servizi connessi alla gestione del fenomeno del randagismo canino sul territorio comunale di Taranto per l’espletamento del servizio, come specificato e dettagliato nella Parte B – Capitolato Tecnico del presente Capitolato d’oneri.

**A.3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:** Le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato tecnico, nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

**A.4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE :** In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. L’appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al

presente capitolato.

A.5 - IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA: 1. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari a € 1.110.000,00 (unmilione centodiecimila) oltre IVA.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il progetto individua per costi della manodopera € 450.000,00 (quattrocentocinquanta mila), pari al 40 % dell'importo posto a base d'asta.

3. ai sensi dell'art 26 del Dlgs 81/2008 non vi sono costi da interferenze e pertanto l'importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero.

Il compenso di cui sopra è fisso e non subirà alcuna variazione relazione al numero dei cani presenti nella struttura;

A.6 - DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI: La durata delle attività relative all'appalto è di 36 (trentasei) mesi a decorrere presumibilmente dal 01.01.2021.

In caso di necessità o di urgenza si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione dello stesso previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato.

Ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 106, comma 11, nel caso in cui, al termine del contratto l'Amministrazione qualora non abbia ancora completato la procedura per un nuovo affidamento, l'affidatario è tenuto a continuare le prestazioni alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo aggiudicatario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice qualora le modifiche non risultino sostanziali ai sensi dell'art. 106 c.4 del Codice e, comunque, nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) nell'esclusivo interesse dell'amministrazione qualora, per esigenze e circostanze sopravvenute, si rendano necessarie modifiche finalizzate al miglioramento del servizio o della sua funzionalità .

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

A.7 - CORRISPETTIVO: L'importo del corrispettivo totale stabilito in sede di aggiudicazione dell'appalto, sulla base dell'importo di cui al precedente articolo A.5 , si riferisce a tutti i servizi e gli oneri stabiliti nella parte B del presente capitolato e per la durata di tre anni.

Esso remunera fra l'altro:

a) i servizi di custodia, mantenimento e cura presso il canile sanitario, gli impianti a stabulazione libera e il canile rifugio di nuova realizzazione;

b) oneri di gestione: oneri del personale, il relativo vestiario, il costo delle attrezzature inerenti la pulizia e disinfezione locali, spese per acquisto dei materiali di consumo per pulizia e sanificazione, costi di assistenza veterinaria, costi di recupero gatti e trasferimento cani/gatti dall'ambulatorio veterinario convenzionato al canile e trasferimento tra canili oggetto dell'appalto, manutenzione ordinaria della struttura, fornitura del cibo e dei medicinali;

c) le attività amministrative connesse, in relazione e collaborazione con i competenti uffici comunali, ivi incluse le movimentazioni degli animali (adozioni, rinunce, etc)

Sono a carico della stazione appaltante la manutenzione straordinaria della struttura, le utenze, lo smaltimento rifiuti solidi urbani, lo smaltimento delle deiezioni canine e lo smaltimento carcasse.

Al corrispettivo dovuto si aggiunge l'IVA vigente alla data delle rispettive fatturazioni.

Non fanno parte del corrispettivo suddetto, in quanto aleatori, i rimborsi di cui al successivo articolo A.10) concessi all'appaltatore a carico dei proprietari dei randagi catturati nel caso di riconsegna degli stessi o i costi di mantenimento in caso di rinuncia di cani padronali.

Con gli importi di cui al presente paragrafo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Taranto, per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Il corrispettivo complessivo per l'intero periodo triennale viene diviso per il numero di anni di contratto, ottenendo il canone annuale fisso per tutta la durata del contratto stesso.

A.8 – MODALITA' DI PAGAMENTO: 1. Il pagamento, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l'Affidatario, avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolari fatture, con allegate le relazioni firmate dall'Aggiudicatario medesimo in cui devono essere riportate le principali attività svolte, il numero dei cani ospitati nella struttura nel periodo di riferimento, il numero delle entrate e quello delle uscite per adozioni o decessi.

2. Il corrispettivo s'intenderà comprensivo di ogni onere occorrente per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato come integrato e migliorato dall'offerta tecnica, ivi inclusi, a titolo indicativo, gli emolumenti al personale, gli oneri assicurativi e previdenziali antinfortunistici, i costi di gestione, mangime, materiali di consumo, vestiario, mezzi, attrezzi e strumenti necessari, ed ogni altro onere e responsabilità di qualsiasi tipo e natura, compresa, in particolare, la sostituzione del personale assente per congedo ordinario e/o straordinario.

3. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà nel termine di 30 giorni dal ricevimento, a seguito della verifica della regolarità della prestazione resa e del DURC.

4. I pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dall'Affidatario che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alla attività oggetto di affidamento, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del contratto.

5. L'affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.

6. I costi di bonifico sono a carico dell'Affidatario.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati:

- Codice Univoco : DDZV18
- il numero di CIG della gara 8505479F4C
- riferimento all'impegno di spesa (che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto)

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario

A.9 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO / MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi del D.

Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Per gli ulteriori obblighi di riservatezza si rimanda all'articolo

29 del presente Capitolato.

A.10 - RIMBORSI SPESE PER ANIMALI RESTITUITI AL PROPRIETARIO O RINUNCIATARI: Per i cani catturati in possesso di microchip e/o per i cani per i quali si riesca comunque a risalire in modo incontrovertibile al legittimo proprietario, l'Appaltatore, in caso positivo di restituzione, è autorizzato a richiedere al medesimo un rimborso spese di custodia di € 2,50 (+ IVA se dovuta) al giorno per ciascun cane ospitato in osservazione presso il canile sanitario o successivamente in impianto di stabulazione libera o canile rifugio, ad esclusione delle somme di recupero del cane e sanzioni relative di competenza dell'ASL. Tali rimborsi saranno riscossi alla consegna del cane tramite versamento immediato o successivo ed emissione di apposita fattura, ricevuta fiscale o altra idonea quietanza. La misura dei suddetti rimborsi è fissa per tutto il periodo di vigenza del contratto triennale d'appalto. Nel caso di restituzione, è a carico esclusivo dell'appaltatore, incaricato di pubblico servizio, di esigere le quote di rimborso suddette, nonché di procedere a carico del proprietario insolvente. Lo stesso importo giornaliero è dovuto in caso di ricovero di cani per i quali è stata formalizzata ed accettata istanza di rinuncia da parte di privati, fino al decesso o adozione del cane. Nessuna somma o risarcimento può essere richiesta, neanche in anticipo o a saldo, all'Amministrazione Comunale. Nel caso di rinuncia o rifiuto di ritiro del cane da parte del legittimo proprietario, compete all'appaltatore la comunicazione ufficiale al Comune di Taranto ai fini dei conseguenti aggiornamenti da trasmettere all'ASL.

A.11 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI: I prezzi, comprensivi di tutti gli oneri concernenti il servizio, fissati all'atto dell'aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata del servizio e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA. Viene tassativamente esclusa l'applicazione della revisione dei prezzi.

A.12 - DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiranno, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. La stazione appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A.13 - RAPPORTI CONTRATTUALI: Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile unico del procedimento ovvero, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione. L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato dall'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

A.14 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI: L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

A.15 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo, nonché degli ulteriori adempimenti assicurativi in materia di sicurezza sul lavoro necessari prima dell'avvio del servizio. Qualora non si addivenisse alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

A.16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO: L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale massimo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. All'importo della garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo le relative certificazioni. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Taranto. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento,

in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

A.17 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI: E' obbligo del prestatore di servizi stipulare, prima dell'avvio del medesimo, specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00. (unmilione cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, gli appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge. In caso di danni a terzi, derivanti altresì da aggressioni dei cani a qualsiasi titolo allocati nelle strutture, l'appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia al Comune, fornendo notizie dettagliate. Nel caso in cui il Comune nonostante la copertura assicurativa dell'appaltatore, sia chiamato a risarcire danni causati o compresi nell'espletamento del servizio dell'appaltatore, il Comune si rivarrà direttamente e integralmente sull'appaltatore o sui suoi operatori secondo le norme sulla responsabilità civile. Restano ferme le eventuali responsabilità penali ed amministrative individuali.

A.18 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO: L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

A.19 – PENALI: Il Comune avrà la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per ottenerne la regolare esecuzione. L'Amministrazione per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti invierà diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi alle prescrizioni violate. In mancanza delle controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di seguito specificate ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. Le penali economiche saranno irrogate proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, nella misura sotto specificata:

- per incuria e/o irregolare gestione del canile sanitario, fino ad € 500 (cinquecento) per evento accertato;
- per incuria e/o irregolare gestione dell'impianto a stabulazione libera o del canile rifugio, diretta o da parte del fornitore del servizio all'appaltatore, fino ad € 1.000,00 (mille/00) per evento;
- per ogni irregolarità, ritardo o grave errore contabile o di fatturazione: fino ad € 500 (cinquecento/00) per evento accertato;
- per ogni altra grave irregolarità o discrepanza delle prestazioni attese ai sensi del contratto e del capitolato e non comprese nella precedente casistica, fino ad € 2.000,00 (duemila/00) per evento accertato.

Alla fine del servizio saranno conteggiati i cani presenti in canile sanitario, nell'impianto a stabulazione libera e nel rifugio. Per il numero di cani eventualmente risultanti in difetto o in eccesso rispetto alle comunicazioni ed alla banca dati sarà applicata una penale di € 50 (cinquanta) per ogni cane. Le penali di cui ai commi precedenti verranno trattenute proporzionalmente dal Comune sulle successive liquidazioni dei corrispettivi, oppure, se ciò non sia possibile, a scomputo della garanzia di cui al precedente articolo 16. In ragione e proporzionalmente alla gravità dell'inadempimento contestate, ogni eventuale penale applicata non potrà comunque essere superiore al 5% dell'ammontare del contratto.

A.20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO RINEGOZIAZIONE E RECESSO: L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al

quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o PEC. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, c.13, L. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, L. 488/1999.

A.21 – SUBAPPALTO: Il servizio può essere subappaltato entro il limite normativo applicabile. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la prestazione che intende subappaltare (vds. Disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, del D. Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Salvo nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non provveda agli adempimenti nei termini, l'Amministrazione può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.

A.22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO: E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. E' vietata la cessione del credito nel corso di esecuzione del presente contratto in violazione dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il



diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

**A.23 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE:** Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**A.24 - QUINTO D'OBBLIGO E MODIFICHE CONTRATTUALI:** Trattandosi di contratto aggiudicato mediante offerta economicamente vantaggiosa, nel rispetto dei requisiti minimi specificati dal presente capitolato, sono ammesse offerte in variante al progetto a base di gara, limitatamente agli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa, come specificatamente ed espressamente indicato dal disciplinare di gara, che disciplinerà anche i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara. Per le modifiche contrattuali in corso di esecuzione si applica l'art.106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Fatto salvo quanto espressamente previsto al precedente articolo 6, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni (in numero e/o in tipologia) fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'Amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai paragrafi precedenti, alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'Esecuzione contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri. L'Amministrazione si riserva di applicare le opzioni, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal medesimo art. 106, ai sensi del presente articolo, del precedente articolo 6 e secondo quanto ulteriormente previsto dal disciplinare di gara.

**A.25 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE:** L'Amministrazione nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore del contratto.

**A.26 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:** L'Appaltatore assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. inerenti l'organizzazione dei servizi, la

formazione del personale e la corretta applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla sicurezza sul lavoro di competenza, nonché adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica in relazione alle dimensioni e caratteristiche del servizio appaltato. Per l'affidamento del presente servizio non si è ritenuto dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabile a interferenze (di cui all'art.26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.) e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di affidamento di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero. È onere dell'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, fornire documento di valutazione dei rischi art. 17-28 D. Lgs. 81/08 ovvero documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori;

A.27 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE: Oltre agli oneri contemplati nel D. Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per le parti transitoriamente vigenti) e nel presente Capitolato d'oneri, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi specificati nella parte B – Capitolato Tecnico del presente Capitolato d'oneri.

A.28 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE: Il presente appalto è soggetto, oltreché all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia e del codice civile. L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Tutte le spese relative sono a carico della Ditta aggiudicataria e nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti e forniture, della legislazione in materia di contabilità dello Stato Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché dal presente capitolato non sono derogabili.

29. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA: L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD). Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici limitatamente e per il tempo necessario per la gestione dell'appalto. Titolare del trattamento è il legale rappresentante pro-tempore del Comune di Taranto. L'Appaltatore acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli

eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dall'Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

A.30 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà sottoscrivere, unitamente al contratto, per integrale conoscenza ed accettazione, il "Patto d'integrità".

A.31 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Per tutte le controversie dipendenti dal contratto circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, dovranno preliminarmente essere risolte in via amministrativa mediante l'intervento del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs 50/2016, con la procedura di cui all'art. 205. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile. La proposta di transazione può essere formulata, sentito il responsabile unico del procedimento: a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione; b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

A.32 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA: Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti nei termini di cui al precedente articolo A.31), la risoluzione delle controversie inerenti il presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Taranto. È esclusa ogni competenza arbitrale. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del Codice dei Contratti Pubblici.

A.33 - SPESE CONTRATTUALI: Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto inerente i servizi oggetto del presente capitolato. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura del contratto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis), il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica.

## **PARTE B CAPITOLATO TECNICO**

B.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO: L'appalto ha per oggetto, in generale, l'esternalizzazione, per il Comune di Taranto del servizio complesso di:

- a) servizi di custodia, mantenimento e cura dei cani allocati presso il canile sanitario, gli impianti a stabulazione libera e il canile rifugio di nuova realizzazione;
- b) oneri di gestione: oneri del personale, il relativo vestiario, il costo delle attrezzature inerenti la pulizia e disinfezione locali, spese per acquisto dei materiali di consumo per pulizia e sanificazione, costi di assistenza veterinaria, costi di recupero gatti e trasferimento cani/gatti dall'ambulatorio veterinario convenzionato al canile e trasferimento tra canili oggetto dell'appalto, manutenzione ordinaria della struttura, fornitura del cibo e dei medicinali;
- c) le attività amministrative connesse, in relazione e collaborazione con i competenti uffici comunali. Tutta l'attività deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di benessere, custodia, ricovero e mantenimento degli animali, in osservanza delle disposizioni regolamentari ed ordinanze comunali e sotto la vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario dell'ASL.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria, nell'ambito del presente appalto, di condurre/ospitare presso la struttura adibita a canile sanitario, impianti a stabulazione libera e canile rifugio, esemplari catturati nel territorio di altri Comuni e altresì fatto divieto di accogliere cani in pensione.

**B.2 - OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI APPALTO:** La ratio che sovrintende il presente appalto consiste nel legare tutti gli attori della complessa organizzazione del servizio (Comune, appaltatore e associazioni animaliste) agli obiettivi condivisi di: prevenire il più possibile il fenomeno del randagismo canino; ridurre il più possibile il numero di cani catturati da mantenere; pertanto, affidarne il più possibile a nuove famiglie. Attraverso questo appalto, che prevede l'affidamento a corpo, ma anche la collaborazione dell'affidatario con le associazioni animaliste operanti sul territorio, tutti e tre i soggetti suddetti, perseguendo gli obiettivi sopra indicati, soddisfano anche i propri specifici interessi, infatti:

-L'appaltatore del servizio ha interesse a: mantenere e curare meno cani possibili nelle strutture comunali; incentivare e collaborare il più possibile con le associazioni animaliste operanti nell'area, affinché pervengano al maggior numero di affidamenti;

– L'associazione animalista ha interesse a: operare direttamente nell'area di affidamento, al fine di verificare ed assicurare, anche tramite le opportune segnalazioni all'appaltatore, il benessere agli animali ospitati; promuovere il maggior numero di affidamenti possibile di cani randagi a nuovi soggetti, in modo di garantire ai medesimi il benessere di cui sopra ed evitare ad essi il trauma del canile rifugio, ove l'affidamento a terzi risulta più difficile;

Il Comune ha interesse che, tramite la sinergia fra i due soggetti di cui sopra:

– si effettui prevenzione, disincentivazione e repressione del fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione;

– se ne curi il benessere, come previsto dalla legge;

– si risparmi il più possibile il mantenimento, a carico dei Comuni, di numerosi animali randagi abbandonati, catturati e non affidati a nuova famiglia.

**B.3 - INFORMAZIONI SUL SERVIZIO:** La Legge 14/8/1991, n. 281, nonché la Legge Regionale 2/2020 conferma l'obbligo della gestione a carico dei comuni, in forma singola e associata, dei canili sanitari e dei canili rifugio, avvalendosi anche dei volontari delle associazioni iscritte all'albo regionale protezione degli animali al fine di favorire e promuovere l'adozione dei cani.

1. Il servizio consiste nell'espletamento delle attività di ricovero, custodia, vitto, e quant'altro di seguito indicato per un massimo n. 206 cani e nr 15 gatti. L'Affidatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

2. L'aggiudicataria, anche attraverso la collaborazione con Associazioni di protezione animale s'impegna a perseguire le seguenti finalità:

a) accudire gli animali custoditi ed espletare le procedure di affido e adozione, come meglio specificato in seguito;

b) collaborare a iniziative e progetti con l'ufficio comunale competente,

c) attivare iniziative di promozione delle adozioni, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze;

d) valorizzare il luogo del canile per iniziative a favore dei cittadini e della relazione uomo/animale;

f) favorire l'attività di supporto eseguita dai volontari finalizzata al benessere degli animali, garantire l'accesso dei volontari in struttura nei giorni sia feriali che festivi mediante coordinamento e controllo delle attività svolte, secondo quanto presentato in sede di gara, dai volontari delle associazioni che per statuto perseguono fini di tutela e protezione degli animali iscritte nell'Albo Regionale delle Associazioni o riconosciute che affiancano l'Affidatario per assicurare il benessere dei cani ospiti;

g) consentire l'accesso dei volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i

responsabili delle strutture stesse, consentendo riprese fotografiche e audiovisive;  
h) individuare metodologie e criteri per utilizzare al meglio la capienza del canile, nel rispetto del benessere degli animali, tenendo conto sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati

L'aggiudicataria è obbligata ad eseguire quanto segue:

*nella gestione degli animali*

- a) accudire gli animali ospitati e custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione di cibo e acqua potabile, somministrazione delle terapie, accurata pulizia dell'animale e del box, toelettatura, sgambatura, passeggiata, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale in collaborazione con l'educatore cinofilo, pulizia della stanza di ricovero dei cani all'interno dell'ambulatorio adiacente il canile sanitario;
- b) garantire un servizio di ricezione, custodia ed assistenza diurna, notturna e festiva con personale adeguatamente formato;
- c) provvedere all'acquisto di eventuale materiale utile alla gestione degli animali stessi (elenco esemplificativo e non esaustivo del materiale sopra citato: cucce, collari, pettorine, guinzagli, giochi anche per arricchimento ambientale canile, ombreggianti, reti oscuranti etc.);
- d) La prevalente tipologia di alimenti è preventivamente comunicata al Comune, attraverso presentazione di scheda tecnica per quanto riguarda sia l'umido che il secco, per cibi dietetici, medicati, per animali anziani e per cuccioli.
- e) provvedere al recupero di gatti incidentati, malati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, ed al relativo trasporto e ricovero in struttura, assicurando un servizio continuativo (diurno e notturno, feriale e festivo), svolto per mezzo di personale formato e con comprovata esperienza, e con automezzi idonei;
- f) eseguire un accoppiamento degli animali nei box in modo che vi sia una reciproca compatibilità degli ospiti;
- g) espletare le procedure di affido e adozione degli animali presenti, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali, anche con il supporto delle associazioni di volontariato autorizzate;
- h) dedicare la massima cautela nella gestione dei cani pericolosi, individuando specifiche modalità per l'eventuale sgambamento in piena sicurezza, individuando altresì le figure che gestiscono tali animali; deve essere garantito che non venga coinvolto altro personale addetto;
- i) dotarsi del servizio di almeno uno/due Istruttori/Educatori cinofili per l'esecuzione di percorsi di rieducazione comportamentale a favore degli animali che ne avessero necessità, mediante il supporto di un Medico Veterinario comportamentalista; compilare le apposite schede di valutazione comportamentale e del grado di adottabilità degli animali ed acquisire e dotare il medico comportamentalista dei farmaci opportuni per le terapie comportamentali;
- j) classificare gli animali in categorie in base all'aspetto comportamentale, distinguendo animali facilmente gestibili, animali parzialmente problematici e animali problematici per aggressività (rischio basso, rischio medio, rischio alto), in modo da predisporre l'organizzazione del servizio e interfacciarsi con l'attività del volontariato in modo ottimale.
- k) garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;

*nella relazione con il pubblico:*

- a) provvedere, dietro esibizione di un documento di identità valido e secondo le procedure previste e concordate con la stazione appaltante, a riconsegnare l'animale al legittimo proprietario, riscuotendo il corrispettivo previsto, con adeguata ricevuta, e segnalare all'ufficio comunale competente il mancato ritiro da parte del proprietario e/o eventuali criticità: nel caso l'animale venga ritirato da altre persone (conoscenti o parenti del proprietario) occorre che venga esibita copia del documento di identità della persona intestataria dell'animale insieme ad una delega

datata e sottoscritta della stessa. Nel caso in cui l'animale non abbia il microchip, prima della restituzione occorre una descrizione particolareggiata dell'animale stesso, fornita o dal presunto proprietario o da un suo delegato, eventuale libretto veterinario e almeno una fotografia dell'animale, fermo restando quanto specificato al punto precedente relativamente all'esibizione di un documento d'identità;

b) garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana, per almeno tre ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al comune proprietario dei cani e al servizio veterinario ufficiale, nonché essere pubblicizzato sul sito del comune, chiaramente visibile all'ingresso della struttura e pubblicato sul sito istituzionale della struttura medesima. I cittadini interessati vanno accompagnati per le visite agli animali;

c) assicurare la riscossione dei corrispettivi in caso di rinuncia con le modalità definite dal Comune;

*nella cura degli animali:*

- a) sottoporre gli animali da curare all'attenzione dei responsabili dell'ospedale/clinica/ambulatorio /studio veterinario convenzionato con l'appaltatore;
- b) garantire un servizio veterinario, compresi controllo della convalescenza e la somministrazione di terapie come da precise disposizioni che saranno di volta in volta prescritte e impartite, degli animali ospitati, attraverso un direttore sanitario, responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti;
- c) supportare il personale veterinario durante l'esecuzione delle visite;
- d) garantire le prestazioni extra lea tramite un ambulatorio veterinario convenzionato ed il successivo trasferimento presso il canile sanitario per il prosieguo della terapia;
- e) garantire il trasferimento dei cani tra le strutture e la reimmissione con operatore idoneo e munito di automezzo autorizzato al trasporto di animali;
- f) garantire il recupero dei gatti in difficoltà segnalati dalla Polizia Locale, con mezzi ed attrezzature adeguate che non comportino sofferenze per l'animale, le cure mediche, il ricovero, e la reimmissione dopo la sterilizzazione.
- g) Garantire la corretta tenuta dei farmaci nell'apposito armadietto e del relativo registro;

*per l'organizzazione del servizio:*

- manutenzione ordinaria delle strutture (tinteggiatura delle pareti interne ed esterne, recinzioni perimetrale e dei box, teli ombreggianti, box, cucce, cancello di ingresso, bacheca e gazebo...); delle attività di pulizia delle superfici esterne, pulizia e sanificazione dell'ufficio, del bagno, del magazzino e delle gabbie degli animali; pulizia delle griglie e delle canalette di scolo dall'eventuale accumulo di peli e deiezioni; Nella scelta delle categorie dei prodotti per l'igiene, occorre provvedere al rispetto di quanto previsto al DM 24 maggio 2012, che definisce i criteri ambientali minimi (CMA) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti
- tenuta e gestione del registro delle presenze degli animali custoditi aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile anche on line e delle adozioni;
- apporre in prossimità di ogni box l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
- effettuare un numero congruo di adozioni con un minimo pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno; eventuali sanzioni sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate come imputabili;
- organizzare un numero minimo di due eventi di promozione all'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare le adozioni;
- installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero;

### *Ulteriori obblighi a carico dell'aggiudicataria.*

L'aggiudicataria è anche soggetta, nell'ambito del canile e di contesti collegati con le attività svolte presso tale struttura, ai seguenti obblighi:

- sussiste il divieto di eseguire pubblicità diretta o indiretta a soggetti terzi (studi veterinari, attività commerciali, associazioni, etc.) senza autorizzazione scritta da parte del Comune;
- sussiste il divieto di raccogliere fondi;
- sussiste l'obbligo di fornire risposte scritte al fine di chiarire eventuali situazioni contingenti createsi in merito al servizio espletato;
- durante l'orario di apertura al pubblico, personale appositamente individuato e formato deve accompagnare e controllare il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste;
- in caso di accadimenti particolari quali azzannamenti fra cani o morsicature a persone, decessi improvvisi di animali, furti o fughe di animali deve essere data entro 24 ore comunicazione alla stazione appaltante e al Servizio Veterinario dell'Asl, seguita da una relazione scritta se richiesta; deve inoltre essere data denuncia, qualora necessario, sempre entro le 24 ore, presso le stazioni dei Carabinieri o della Polizia municipale;
- in caso di furti o fughe di animali l'aggiudicataria provvede immediatamente alla denuncia presso le Forze dell'Ordine;
- alla scadenza dell'appalto, o in caso di risoluzione anticipata del medesimo, l'aggiudicataria deve riconsegnare il complesso edilizio in buono stato e libero da persone e/o cose di proprietà dello stesso.

3. L'Affidatario assumerà a proprio carico anche la responsabilità verso terzi, derivante dai cani custoditi a qualsiasi titolo, dal personale e dai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio stesso, sollevando, pertanto, il Comune dalle predette responsabilità.

4. Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo, igiene, sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, n. 244/07 e loro s.m.i. ed alla Legge Regionale 2/2020. Sarà obbligo dell'Affidatario e sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.

5. Nel canile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani recuperati nel territorio del Comune di Taranto, dal competente servizio veterinario ASL TA, per essere anagrafati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti, per i 60 gg conseguenti la cattura. Qualora vengano catturati cani di proprietà, gli stessi saranno direttamente consegnati dalla ASL all'Affidatario, che dovrà garantirne il benessere e la salute fino alla riconsegna al legittimo proprietario. Qualora vengano abbandonati dei cani da parte di terzi all'interno od in prossimità del canile, l'Affidatario è tenuto a richiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario dell'ASL TA, onde consentire l'identificazione del/dei possessori dei cani abbandonati ed i successivi provvedimenti di legge. I cani affidati all'Affidatario del servizio dovranno essere fotografati ed iscritti in apposito registro, ove saranno annotati: la data della loro presa in carico; gli elementi atti alla loro identificazione; la scheda di cattura e permanenza presso il canile sanitario con annotate le cure e gli interventi sanitari effettuati nel periodo dei 60gg di permanenza al canile sanitario, consegnata dalla ASL unitamente al cane medesimo al suo ingresso al canile; gli interventi sanitari eventualmente necessari; gli esami clinici praticati con i relativi risultati; gli eventuali episodi morbosi; la sterilizzazione con indicazione della data dell'evento o eventuali ulteriori annotazioni utili a illustrare le peculiarità e le particolari necessità del singolo ospite per garantirne il benessere nel periodo di permanenza e da trasferire ai futuri proprietari al momento

dell'adozione.

6. Il Comune quale stazione appaltante esercita il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per la verifica della regolare esecuzione;

Le visite al canile, da parte dei veterinari della ASL competente, ovvero da parte dei funzionari ispettivi (Nas , Ministero) dovranno essere consentite in qualsiasi momento. In caso di visite ispettive (es. NAS), fatta eccezione per quelle da parte dei veterinari del Servizio ASL locale, è fatto obbligo al gestore di comunicare con tempestività la stazione appaltante

L'Affidatario, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, dovrà nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell'ASL, un Responsabile del servizio, che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato. Fatte salve tutte le competenze a carico del Servizio Veterinario dell'ASL, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del Responsabile del servizio, fino a tale nomina saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.

## **CAPO I - CANILE SANITARIO**

**B.4 - TRASFERIMENTO AL CANILE SANITARIO:** I cani vaganti, catturati , sul territorio dal servizio veterinario ASL TA, vanno immediatamente trasferiti al canile sanitario ad opera dell'ASL, per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle norme vigenti. nel caso in cui l'animale recuperato dall'ASL necessiti di prestazioni extraLEa sarà ricoverato presso la struttura veterinaria indicata dall'appaltatore come appresso specificato. Qualora, da controlli presso l'Anagrafe canina regionale o in altro modo incontrovertibile, sia possibile risalire al legittimo proprietario del cane, all'atto della riconsegna sarà richiesto al proprietario dell'animale il pagamento delle quote per il mantenimento nella struttura di canile sanitario e dovrà essere rilasciata regolare quietanza tramite fattura o ricevuta di legge.

Potranno essere ospiti della struttura:

- cani recuperati sui territori comunali
- cani i cui proprietari presentano la rinuncia di proprietà,
- cani morsicatori ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/54, su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, per il periodo di osservazione previsto dalle norme vigenti;
- sequestri di cani disposti da Autorità Giudiziarie;

In caso di rinuncia di proprietà, gli animali possono essere ricoverati anche tenendo conto della disponibilità di posto da parte dell'aggiudicataria al richiedente, dando priorità ad eventuali casi urgenti indicati dall'ASL o dal Comune, nel caso di situazioni di particolare indigenza o comprovati problemi di salute, o cani aggressivi.

All'interno del canile sanitario potranno sostare nell'apposita area i gatti recuperati sul territorio per comprovati motivi sanitari.

L'appaltatore dovrà procedere a mezzo apposito operatore autorizzato al recupero dei gatti in stato di difficoltà che saranno segnalati dalla polizia locale, alle cure veterinarie, al ricovero presso la struttura solo per il tempo necessario al trattamento sanitario ed alla reimmissione sul territorio dopo la sterilizzazione.

### **B.5 - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO:**

L'impresa aggiudicataria, attraverso il proprio personale, deve garantire la gestione del canile sanitario assicurando in particolare i seguenti adempimenti. Gli animali catturati dovranno sostare di norma 60 giorni nei box dove saranno posti in osservazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASL. Non va consentito l'allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria; l'eventuale riconsegna anticipata al proprietario può essere effettuata solo previa valutazione favorevole del Servizio veterinario dell'ASL di competenza, dopo la relativa visita. I cani portati in canile ai soli fini della sterilizzazione potranno, previa valutazione del servizio veterinario ASL, essere reimmessi sul territorio dopo l'intervento.

Al termine del periodo di osservazione i cani catturati vanno senza indugio:



- restituiti al legittimo proprietario, con diritto all'incasso dell'importo del rimborso delle spese, rilasciando idonea fattura o ricevuta;
- trasferiti all'impianto a stabulazione libera o al rifugio;
- reimmessi sul territorio ad opera di un operatore autorizzato dall'impresa aggiudicataria;

Per ogni cane rinvenuto randagio senza microchip e ospitato presso il canile sanitario, il Servizio veterinario dell'Asl competente dovrà apporre il microchip identificativo, procedere alla sterilizzazione, prima di procedere, decorso il periodo di osservazione sanitaria, alla restituzione o al passaggio dell'animale presso le altre strutture di ricovero.

Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà pulire, lavare, disinfettare i box del canile con frequenza giornaliera e con le modalità stabilite dal Servizio Veterinario dell'ASL, dal Veterinario incaricato o dal Comune, in modo da garantire la massima igiene dei locali. Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà osservare le norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi od altre malattie, sia dagli animali all'uomo che viceversa. Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua da bere e somministrare l'alimentazione almeno una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature. La preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.).

Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà mantenere puliti, lavati e disinfettati tutti i locali presenti nella struttura. Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà mantenere in buono stato manutentivo le aree libere.

Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà tenere aggiornati: un apposito registro di carico/scarico e le schede singole per ogni esemplare, su cui annotare data e luogo della cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio o microchip, eventuali interventi veterinari effettuati, data dell'eventuale trasferimento all'impianto o rifugio o di cessione, con le generalità del destinatario, altresì nelle modalità di consultazione telematica previste. E' fatto altresì obbligo di istruire le pratiche relative alla restituzione ai legittimi proprietari. Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell'ASL, casi di sofferenza, malattia o morte degli animali custoditi.

Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà garantire l'assistenza zoiatrica d'urgenza extra LEA (es. per cani vaganti, feriti e sofferenti) ed ordinaria (trattamenti terapeutici e profilattici), eseguendo le indicazioni ed avvalendosi dell'opera del proprio veterinario incaricato, nonché provvedendo all'eventuale trasferimento dal canile sanitario all'ambulatorio convenzionato e viceversa. L'Appaltatore dovrà procurare a proprie cura e spese i medicinali generici e specifici nonché i presidi medicochirurgici prescritti dal Veterinario pubblico o da quello incaricato dall'appaltatore stesso. Eseguire piccole cure infermieristiche, indicate dal veterinario pubblico o incaricato, quali iniezioni sottocutanee e intramuscolari, somministrazione di farmaci, ecc.

L'Appaltatore dovrà eseguire prontamente gli interventi di manutenzione ordinaria su tutte le strutture, al fine di mantenere continuamente in perfetta efficienza ogni componente del canile sanitario, ivi compresi la fornitura e l'utilizzo di tutti gli utensili e del materiale di consumo necessari; in caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell'appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001.

L'Appaltatore dovrà effettuare il servizio di derattizzazione del sito, con posa di cassette-trappola e reintegro periodico delle esche.

**B.6 - RAPPORTI CON IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL** : La ditta appaltatrice dovrà rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale , cui competono:

- la vigilanza sulla gestione del canile sanitario per accertare il rispetto delle norme relative

all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;

- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento, identificazione degli animali e iscrizione nell'anagrafe canina;
- la somministrazione di eventuali vaccini.

**B.7 - ORARIO DELLE PRESTAZIONI** : L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi da prestare presso il canile sanitario in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 13:00 per tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e le altre festività.

## **CAPO II - GESTIONE DELL'IMPIANTO A STABULAZIONE LIBERA E NUOVO RIFUGIO**

**B.8 - MODALITÀ DI GESTIONE**: Nell'impianto a stabulazione libera e presso il rifugio vengono introdotti e custoditi i cani provenienti dal canile sanitario di cui al Capo precedente, per i quali, al termine del periodo di osservazione sanitaria, non sia stato possibile effettuare la restituzione al legittimo proprietario o la reimmissione sul territorio. In essa gli animali sostano fino a quando:

- grazie alle iniziative di promozione dell'affidamento, se ne pervenga all'assegnazione provvisoria o definitiva ad un nuovo proprietario;
- a causa del raggiunto limite di capienza, o per motivi sanitari o di opportunità, stabiliti rispettivamente dal Veterinario pubblico o incaricato l'animale viene trasferito ad altre strutture.

La gestione dell'area avviene secondo i seguenti principi:

- spettano all'appaltatore la responsabilità e la gestione delle strutture, della cura, custodia e mantenimento dei cani ivi ospitati, nonché dell'anagrafe e della banca dati degli stessi;
- spettano alle associazioni animaliste autorizzate le iniziative relative all'affidamento

**B.9 - COMPITI SPECIFICI DELL'APPALTATORE**: Al fine di assicurare il miglior trattamento e le condizioni di permanenza dei cani ospiti, nonché di conservare l'area nelle migliori condizioni di efficienza ed accoglienza, anche del pubblico interessato all'affido, l'Appaltatore dovrà espletare le necessarie operazioni giornaliere e periodiche, fra cui:

- a) fornitura e somministrazione degli alimenti agli animali ospiti della struttura; tali alimenti devono avere il preventivo benestare dal veterinario incaricato. In particolare, assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua da bere e somministrare l'alimentazione almeno una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, il tutto nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Veterinario incaricato. La preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.) – proseguire le cure iniziate presso il canile sanitario e la cura dei soggetti malati;
- b) garantire quotidianamente la presenza di personale idoneo alle finalità di natura gestionale e tecnica in orari prefissati, da comunicarsi al Comune; garantire l'apertura al pubblico, per la visione dei cani e le pratiche di affidamento, per un totale di n. 3 ore al giorno, con orari concordati con le Associazioni animaliste, comunicati preventivamente al Comune, nonché resi noti al pubblico almeno con cartello segnaletico all'ingresso dell'Area;
- c) pulizia dei box in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi;
- d) garantire la presenza di un servizio veterinario privato come indicato al punto B14
- e) servizio di trasferimento e ritiro di:
  - animali dal canile sanitario alle altre strutture di ricovero;
  - animali soggetti a cure sanitarie extra lea all'ambulatorio veterinario convenzionato e viceversa;
  - animali dalle strutture di ricovero, impianto a stabulazione libera e canile rifugio;-reimmissione sul territorio.
- f) collaborare con le Associazioni animaliste per le pratiche degli affidamenti e la consegna a domicilio dei cani affidati, mettendo a disposizione delle stesse la banca dati relativa ai cani ospiti fornendo in merito agli stessi tutte le note caratteristiche utili per la pratica di affidamento.
- g) toelettatura dei cani quando si renda necessario per esigenze igieniche e di migliore opportunità di affidamento, anche su segnalazione dell'Associazione animalista

h) manutenzione ordinaria delle strutture, disinfestazioni ordinarie e straordinarie dei box e delle aree di deambulazione, compresa la fornitura dei prodotti necessari - in caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell'appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001.

i) tutte le altre operazioni di cui potesse insorgere la necessità, finalizzate al buon andamento delle strutture;

i) effettuare il servizio di derattizzazione del sito con posa di cassette-trappola e reintegro periodico delle esche;

**B.11 - PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON ASSOCIAZIONI:** E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di collaborare con le associazioni protezionistiche autorizzate per l'ottenimento del benessere dell'animale ed assicurarne il miglior trattamento e le ottimali condizioni di permanenza, nonché per la promozione dell'affidamento. L'appaltatore e le Associazioni animaliste devono impegnarsi alla massima collaborazione reciproca, anche in relazione agli obiettivi dell'Appalto. Eventuali problematiche comuni o relazionali dovranno essere affrontate in prima istanza fra il Responsabile dell'appaltatore e il Responsabile dell'Associazione animalista. Nel caso di mancata soluzione in tal modo, la questione verrà portata all'attenzione del servizio randagismo del Comune che, sentiti entrambi i referenti di cui sopra, stabilirà l'ideale soluzione che sarà insindacabilmente accettata dalle parti. Eventuali ulteriori accordi tra la ditta appaltatrice e le associazioni potranno essere oggetto di convenzione o contratti specifici, previa comunicazione e assenso del Comune.

**B.12 - ASSORBIMENTO DEL PERSONALE PREESISTENTE:** Poiché per i servizi di gestione del canile sanitario e delle strutture di ricovero l'attività risulta attualmente affidata in appalto alla "Associazione Social Point", è onere dell'appaltatore effettuare l'informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali territoriali;

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.

### **CAPO III - NORME COMUNI A TUTTO IL SERVIZIO COMPLESSO**

#### **B.13 - ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, oltre agli obblighi specifici di cui ai capi precedenti, assume a proprio carico anche i seguenti adempimenti ed obblighi generali, comuni alle aree di cui a Capi precedenti:

a) indicare formalmente al Comune all'atto dell'inizio dell'espletamento del servizio complesso, il nominativo, indirizzo ed i recapiti telefonici, anche portatili, di Posta elettronica certificata, Posta elettronica di un Responsabile, referente unico dell'appalto, cui il Comune stesso possa rivolgersi per qualsiasi necessità di rispettiva competenza prevista dal presente capitolato. Tale responsabile dovrà essere munito dall'appaltatore dei necessari poteri di intervento autonomo;

b) disponibilità di personale sufficiente all'espletamento di tutti gli oneri pratici citati nel presente capitolato;

c) dotarsi delle strutture e dei macchinari d'ufficio necessari e idonei allo svolgimento del servizio, nonché di idoneo personale o servizio di segreteria amministrativa in grado di adempiere a tutti gli obblighi di carattere amministrativo, contabile, fiscale ed informatico previsti dal presente capitolato;

d) la fornitura e somministrazione degli alimenti, come previsto nei capi precedenti. La preparazione e somministrazione del cibo dovranno rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.);

e) la raccolta delle deiezioni canine negli appositi contenitori forniti dalla ditta affidataria del

servizio di smaltimento;

f) la fornitura e somministrazione, diretta o a mezzo veterinario, di tutti i medicinali e presidi medicochirurgici necessari e/o prescritti e non forniti dal veterinario pubblico o privato incaricato;

g) la fornitura ed uso dei materiali disinfettanti, di pulizia;

h) la fornitura ed uso dei materiali necessari per le opere di manutenzione ordinaria - In caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell'appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001;

i) osservare e far osservare al proprio personale dipendente e collaboratore la vigente normativa nazionale e regionale in materia di benessere, custodia, ricovero e mantenimento degli animali, in osservanza delle disposizioni regolamentari ed ordinanze comunali e sotto la vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario dell'ASL;

l) l'osservanza, altresì, delle vigenti norme, leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità, della vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione dell'appalto, mirante alla tutela dei lavoratori;

m) adempimento a tutti gli obblighi derivanti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008, fra cui la redazione del Documento di valutazione dei rischi, se necessaria la sorveglianza sanitaria del personale da parte di medico competente abilitato, la fornitura al personale della necessaria ed adeguata formazione sulla sicurezza personale sul lavoro, nonché dei Dispositivi di protezione individuali prescritti dalla normativa, dall'eventuale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché dal medico competente, compresi gli indumenti di protezione, da lavare e sterilizzare di frequente, ed i mezzi e prodotti per la pulizia e disinfezione personale;

n) attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti ed applicate, per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i servizi: tali obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non è aderente alle associazioni di categoria o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

o) assicurare che tutto il personale di cui sopra, nonché gli eventuali altri collaboratori, tengano un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;

p) fornire i propri dipendenti di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavori alle proprie dipendenze: il documento di identificazione dovrà essere esibito a richiesta del Servizio Veterinario, del personale dipendente del Comune allo scopo incaricato, nonché dei terzi con i quali i dipendenti stessi debbano venire in contatto nell'espletamento del servizio;

q) depositare presso il Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori, specificandone le mansioni, ai fini del riscontro di cui alle presenti disposizioni: se a seguito di controllo risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti dei documenti suddetti, si provvederà all'immediato allontanamento degli stessi dal luogo di lavoro e la loro riammissione sarà subordinata alla presentazione della documentazione richiesta;

r) provvedere alle coperture assicurative;

s) sostenere tutte le spese contrattuali ed eventuali registrazioni, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle norme di legge e regolamentari.

L'Appaltatore potrà avvalersi, se consentitogli dalle vigenti normative in materia, anche di tirocinanti, operatori in servizio civile volontario o di appartenenti di associazioni di volontariato, adeguatamente motivati, formati, assicurati ed in regola con tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Comune. I volontari ed i tirocinanti, peraltro, dovranno essere in aggiunta all'organico dei lavoratori ordinariamente previsto e potranno essere impiegati solo per prestazioni complementari, non sostitutive di quelle svolte dai lavoratori stessi ed esclusivamente di supporto alle attività di gestione delle strutture.

**B.14 - SERVIZIO VETERINARIO PRIVATO:** L'appaltatore ha l'obbligo di convenzionarsi, a proprie complete cure e spese, con uno studio veterinario o associazione anche temporanea tra più studi, per svolgere le prestazioni professionali clinico-chirurgiche, nonché assicurare la prescrizione, fornitura e somministrazione dei farmaci ai cani/gatti ospiti del canile (sanitario, impianto a stabulazione e rifugio). Lo studio veterinario dovrà essere dotato di sala operatoria in grado di espletare ogni prestazione elencata nel presente articolo o comunque indicata nel presente Capitolato. La convenzione dovrà essere depositata presso il Comune. Il professionista incaricato concorderà l'espletamento delle prestazioni relative all'incarico direttamente con la ditta aggiudicataria stessa. Nelle prestazioni professionali da garantire devono essere comunque comprese, fra l'altro:

- servizio di assistenza generale e reperibilità per urgenze da effettuare in tutti i giorni ed ore dell'anno solare sia per i cani che per i gatti;
- visita ambulatoriale, visita medica generale presso il canile (di regola a cadenza quindicinale),
- visita notturna o festiva d'urgenza su chiamata, fornitura e somministrazione vaccini, ricette varie nei casi consentiti, ospedalizzazione cane;
- fornitura e somministrazione di tutti i farmaci necessari per la cura e per il benessere dei cani ospiti, comprensivi dell'impiego di materiali, prodotti infermieristici, ecc.;
- ricovero per malattie virali, gastroenteriche, ecc.;
- interventi particolari (chirurgici, ortopedici, ecc) ad insindacabile decisione del professionista: detti interventi dovranno però essere tali da garantire il recupero funzionale del cane, in modo da essere in grado di potenziale affidamento;
- possibilità di ricovero del cane per i giorni di degenza eventualmente necessari post-intervento;
- controllo sanitario delle strutture del canile sanitario e delle strutture di ricovero, compreso il controllo e la verifica degli armadietti medicinali delle strutture, nonché la segnalazione tempestiva di necessità di disinfestazioni, di miglorie e di ottemperamento a normative in materia;
- verifica dell'idoneità delle derrate somministrate agli animali;
- verifica e certificazione periodica, almeno bimestrale, dello stato generale ed individuale di salute e di benessere dei cani ospitati nelle strutture. Eventuali spese per cure ed ospitalità di cani sequestrati dalle forze dell'ordine potranno essere addebitate dall'appaltatore ai proprietari dei cani o comunque ai loro detentori, leciti o illeciti.

La struttura veterinaria deve essere disponibile nell'ambito del territorio di competenza del Servizio Veterinario di Sanità Animale – U.O.S. Prevenzione Randagismo Profilassi Antirabbica con sede centrale a Taranto e sedi periferiche a: Martina Franca, Mottola, Castellaneta, Grottaglie e Manduria, e svolgere servizio 365 giorni all'anno, h 24.

**B.15 - BANCA DATI, REPORT E STATISTICHE** L'appaltatore, oltre ai registri cartacei vidimati previsti dalla normativa vigente o stabiliti dall'Autorità sanitaria, dovrà dotarsi e tenere costantemente aggiornata un'apposita banca dati informatica, che consenta di consultare, estrarre e stampare in ogni momento, in formati cartacei ed informatici usuali, i dati relativi ai cani trattati.

In particolare:

- per quanto concerne la struttura di canile sanitario, ingressi, catture, reimmissioni, restituzioni a proprietario, eventuali decessi, microchippature, sterilizzazioni, eventuali interventi chirurgici o di cura veterinaria, giorni di permanenza, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo, data e ora di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane, nonché copia del foglio di ingresso nella struttura controfirmata dai veterinari dell'Asl di competenza;
- per quanto riguarda i cani ospitati presso l'impianto a stabulazione o rifugio degli affidamenti, ingressi, permanenza, affidamenti, decessi, microchippature, eventuali interventi chirurgici o di cura veterinaria, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo e data di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane;

La consultazione dell'intera banca dati deve essere consentita, possibilmente anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti telematici, al personale incaricato dal Comune

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'appaltatore dovrà comunque presentare una dettagliata rendicontazione dei movimenti di animali intercorsi nel corso dell'anno solare precedente, con una suddivisione degli ingressi e delle presenze. L'appaltatore deve inoltre fornire senza indugio ogni documentazione, informazione, certificazione, attestazione di interesse del Comune, anche su semplice richiesta informale. In qualità di incaricato di pubblico servizio dovrà inoltre rispondere a quanto previsto dalle normative in materia di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990 e s.m.i.) e sulla riservatezza e protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) nei rapporti con l'utenza.

**B.16 - VIGILANZA E CONTROLLI:** Compete al Comune il controllo di gestione, amministrativo e contabile per verificare che le prestazioni vengano effettuate nei tempi e nei modi, nonché con la qualità previsti dal presente capitolato, e che i compensi e le relative fatturazioni siano calcolati e richiesti regolarmente secondo quanto previsto dal contratto, dal presente capitolato e dalle vigenti norme amministrative. L'Appaltatore dovrà collaborare attivamente alle attività di controllo senza ostacolarle.